

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) ex D. Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

AGGIORNAMENTI AL DOCUMENTO

VERSIONE	APPROVATA DA	APPROVATA IL	VIGENTE DAL	TIPO DI MODIFICA
2	C.d.A.	21/05/2024	21/05/2024	Primo aggiornamento

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

			DATA	FIRMA
REDATTO DA	Studio Legale Associato VBGA		16/05/2024	
REVISIONATO DA	Referente interno Compliance	Emanuele Orrù	16/05/2024	
VERIFICATO DA	Direttore Generale	Gian Marco Lampis	16/05/2024	
APPROVATO DA	Consiglio di Amministrazione		21/05/2024	

IL PRESENTE DOCUMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE LA SEGUENTE NORMATIVA INTERNA:

- **MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PREVISTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 - APRILE 2020**

Indice

1	INTRODUZIONE	4
1.1	GLOSSARIO	4
1.2	LA SOCIETÀ.....	7
1.3	MISSIONE AZIENDALE	7
2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	9
2.1	RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI INTRODotta DAL D. LGS. 231/01	9
2.2	AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	19
2.3	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	20
2.4	PRINCIPI INFORMATIVI DEL MODELLO	21
2.5	FINALITÀ DEL MODELLO	21
3	ASPETTI GENERALI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	23
3.1	LA STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO 23	
3.2	GESTIONE DEL DOCUMENTO.....	26
3.3	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	26
4	ISTRUZIONI PER LE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 231/01	27
4.1	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SARDA FACTORING.....	27
4.2	ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLA SARDA FACTORING.....	27
4.2.1	<i>L'Organismo di Vigilanza</i>	<i>27</i>
4.2.2	<i>I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>27</i>
4.2.3	<i>L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>28</i>
4.2.4	<i>Le Funzioni dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>29</i>
4.2.5	<i>I poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>32</i>
4.2.6	<i>Il budget dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>33</i>
4.3	WHISTLEBLOWING.....	33
4.4	ARTICOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLA SARDA FACTORING	34
4.4.1	<i>Codice di Comportamento</i>	<i>35</i>
4.4.2	<i>Codice etico</i>	<i>35</i>
4.4.3	<i>Parte generale</i>	<i>35</i>
4.4.4	<i>Parti speciali suddivise per famiglie di reato.....</i>	<i>35</i>
4.4.5	<i>Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	<i>35</i>
4.4.6	<i>Sistema Disciplinare</i>	<i>35</i>
4.4.7	<i>Regolamento aziendale e Struttura organizzativa</i>	<i>36</i>
4.4.8	<i>Sistema delle deleghe e dei poteri.....</i>	<i>36</i>
5	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	37
5.1	PERSONALE DIRIGENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA E PERSONALE SOTTOPOSTO	37

5.2	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	37
6	COMUNICAZIONI AL MERCATO	38

1 INTRODUZIONE

1.1 GLOSSARIO

ABI: Associazione Bancaria Italiana.

Alta Direzione: Presidente e/o il Direttore Generale, nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati che svolge funzioni di gestione nella Società.

Aree Sensibili o a rischio: Le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D. Lgs 231/01 e successive integrazioni.

Azienda/Ente/Società: Sarda Factoring S.p.A.

C.C.: codice civile.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato, in vigore ed applicato dalla Società.

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione

C.P.: codice penale.

Codice Etico: adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Codice disciplinare ai sensi del CCNL: documento tramite il quale la Società regola il proprio potere disciplinare quale datore di lavoro, e si sostanzia nella facoltà della Società di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi a lui facenti capo.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, stagisti, lavoratori parasubordinati, etc).

Compliance: Conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta.

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

Corporate Governance: Sistema adottato dalla Società finalizzato alla salvaguardia degli interessi di tutti gli investitori e degli altri "stakeholder", garantendo rappresentatività ai soci della Società, tutela alle minoranze azionarie, nonché trasparenza dei processi gestionali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto Legislativo o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Codice Etico sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i Soci, i dipendenti, i collaboratori a diverso titolo coinvolti nell'attività della Società, nonché tutti coloro che, pur essendo soggetti esterni alla Società, operano direttamente o indirettamente, in nome per conto di SARDA FACTORING.

Ente Pubblico: Soggetto giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione esplica l'attività amministrativa.

Fornitori: Controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.

Funzione di Compliance: Funzione aziendale a cui è affidata la gestione efficace ed efficiente del rischio di sanzioni legali o amministrative, di rilevanti perdite o danni reputazionali derivati dal mancato rispetto di leggi, regolamenti e codici di autoregolamentazione, procedure interne e codici di condotta - in conformità con quanto disposto dalle indicazioni di Società d'Italia.

Gruppo di lavoro: Gruppo multidisciplinare composto da personale di unità organizzative aventi competenza in materia di organizzazione, legale e di controllo istituito ai soli fini 231/01.

Infrazioni o infrazioni disciplinari: le condotte rilevanti così come definite nel paragrafo 4 del Sistema Disciplinare.

Lavoratori subordinati o dipendenti: tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale, quadri direttivi, dirigenti).

Legge 146/2006: la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).

Linee Guida ABI: Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche (art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001).

Linee Guida Assifact: Linee guida dell'Associazione delle società di factoring per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli associati" adottate nel febbraio 2004.

Linee Guida Confindustria: Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Management: Classe dirigente.

Market Abuse: Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 185 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n.58 – TUF).

MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231 dell'08 Giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

Normativa di riferimento dell'Unione Europea: Convenzione di Bruxelles del 26 Luglio 1995 "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee", Convenzione di Bruxelles del 26 Maggio 1997 "Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri" e la Convenzione OCSE del 17 Dicembre 1997 "Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali".

Operazione sensibile: Segmento di attività che si pone nell'ambito delle attività sensibili (D. Lgs. 231/2001).

Organi Sociali: Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Presidente e Collegio Sindacale della Società.

Organismo di Vigilanza o Addetto di Vigilanza o OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall'art 6 del D. Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza del modello e di provvedere al suo aggiornamento.

Outsourcers / Cosourcers: le società che svolgono i servizi esternalizzati amministrativi, contabili, legali, societari e di internal auditing in nome e/o per conto di Sarda Factoring S.p.A. e in forza di un contratto.

Policy: Documenti di normativa interna che forniscono indirizzi strategici, regole comportamentali, principi ed obiettivi generali, politiche di copertura e attenuazione dei rischi.

Protocollo: Specifica procedura per la prevenzione dei reati.

Pubblica Amministrazione (P.A.) e Autorità di controllo: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Consob, Società d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), "Garante della privacy" e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere. Per Pubblica Amministrazione si deve intendere oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Reato, illecito penale, fattispecie incriminatrice: i reati di cui gli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25 bis1 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies e 25-undecies. 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quindecies del D.Lgs 231/01, nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006.

Responsabilità Amministrativa: responsabilità amministrativa a cui può essere soggetta SARDA FACTORING in caso di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto o dalla legge 146/06, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Sistema dei Controlli Interni (Sci): insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di Vigilanza, le disposizioni interne. Denominato anche per brevità SCI.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di SARDA FACTORING, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui **la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata**, e destinati a cooperare con l'azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Collaboratori, Fornitori; Consulenti, nonché, altri Soggetti Terzi che abbiano con SARDA FACTORING rapporti contrattuali).

Standards: Insieme di comportamenti generali a cui la Società e i suoi componenti si devono uniformare.

Stakeholder: Soggetti che detengono un qualunque interesse nella Società: i clienti, i soci della società, i dipendenti e i collaboratori, i consulenti, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e i rappresentanti a qualunque titolo della società (procuratori, delegati).

Statuto dei lavoratori: Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Team: Gruppo di lavoro.

Whistleblowing: introdotto con la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 si concretizza in una segnalazione compiuta da un lavoratore che riscontra, nello svolgimento delle proprie mansioni, il tentativo o la commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001.

1.2 La Società

Sarda Factoring S.p.A., costituita nel 1986, opera in chiave autonoma dal 2002 e vanta una compagine sociale variegata, con soci finanziari – istituzionali (Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a.), soci bancari (Banco di Sardegna S.p.a. e BPER Banca S.p.a.), primari soci industriali regionali e consorzi fidi, vigilati e non.

Intermediario vigilato iscritto all'Albo unico degli Intermediari finanziari al numero 137 dal 22.02.2017, ha come propria mission la soddisfazione dei bisogni espressi dalla clientela nella razionale gestione del proprio capitale circolante.

Sarda Factoring, ad oggi, è leader in Sardegna nel factoring pro solvendo e presenta una crescente operatività anche a livello nazionale.

Tra i prodotti offerti sono previste anche forme d'intervento con rilascio della garanzia pro soluto e acquisto di crediti a titolo definitivo.

Munita di una struttura organizzativa proattiva che consente risposte rapide e personalizzate Sarda Factoring è in grado di offrire servizi di factoring di elevata qualità con un time to yes e un time to cash contenuto.

È pienamente convinta che la reputazione costituisca il più importante valore per l'operatore creditizio ed impronta alla correttezza, formale e sostanziale, il suo agire in ogni tipo di rapporto: con i clienti, gli azionisti, i soci, i dipendenti, i collaboratori e tutti i soggetti con cui entra in contatto.

Consapevole del suo ruolo sociale e della responsabilità che le deriva dall'essere una primaria società finanziaria regionale, vuole formalizzare e comunicare i principi a cui impronta la sua azione.

1.3 Missione aziendale

La Sarda Factoring S.p.A. si propone di essere:

- **Società che crea valore per i clienti**, attraverso l'attenzione alla qualità della relazione di clientela; la conoscenza dei bisogni differenziati della stessa; l'offerta di prodotti e modalità di relazioni appropriate a ciascun segmento ed a ciascun mercato; la disincentivazione di comportamenti meramente speculativi e di azzardo finanziario;
- **Società che crea valore per gli azionisti e i soci**, tramite l'incremento della redditività e del valore nel tempo dei loro investimenti, lo sviluppo equilibrato, la diversificazione e l'ampliamento dei mercati serviti, la gestione consapevole dei rischi;

- **Società che crea valore per il personale**, sviluppando le competenze interne; attuando un processo di formazione continua; favorendo la crescita professionale; implementando un sistema di comunicazione trasparente ed efficace a tutti i livelli, favorendo la crescita umana e professionale;
- **Società che crea valore per il contesto sociale** in cui opera. L'attenzione verso la comunità si esprime essenzialmente in tre ambiti: nella gestione dei servizi a favore dei soci, nella favorita partecipazione degli stessi alla vita societaria, nel servizio al territorio di competenza e alla collettività locale.

2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Responsabilità degli enti introdotta dal D. Lgs. 231/01

Il D. Lgs. n. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone ad essi ricollegabili.

Il D. Lgs. n. 231/2001 si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*, con l’esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto Legislativo: le società di capitali e cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le società di persone, i consorzi e i comitati.

La riferibilità del reato all’ente presuppone che lo stesso sia commesso da un soggetto cosiddetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quest’ultimo (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001).

Per quanto concerne i soggetti in posizione *apicale*, l’espressione va intesa in senso ampio, con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di funzioni di rappresentanza e direzione dell’ente nel suo complesso o anche di una sua unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Il soggetto apicale può anche essere un “soggetto di fatto”, che esercita le funzioni anzidette in assenza di una investitura formale.

Quanto ai soggetti “subordinati” o *sottoposti ad altrui direzione*, è da ritenersi che non sia necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per la loro individuazione si debba aver riguardo alla cosiddetta “teoria funzionale”, incentrata non sulla qualifica formale ma sul ruolo concretamente svolto.

Per far sorgere la responsabilità dell’ente collettivo non è sufficiente la mera realizzazione o il tentativo di commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto Legislativo richiede, infatti, altresì la sussistenza di un requisito di natura oggettiva, ossia la realizzazione del reato nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

Ne consegue che la responsabilità dell’ente rimane esclusa qualora l’interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all’autore del fatto-reato o ad un terzo.

La responsabilità amministrativa dell’ente si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 mira, in particolare, a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Ed infatti, in tutti i casi in cui un ente sia ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per la commissione di un reato presupposto, trova sempre applicazione una sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi sono previste inoltre misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi che vanno a limitare la libertà di svolgere attività commerciali e imprenditoriali dell’ente stesso.

La responsabilità amministrativa in parola non consegue alla realizzazione di un qualsivoglia illecito penale ma solamente a seguito della commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001; la soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico collega, infatti, la responsabilità dell’ente collettivo alla commissione di uno degli illeciti ricompresi nel catalogo “chiuso” di illeciti penali.

In sintesi solo la commissione di uno dei reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto può determinare l'insorgere della responsabilità in capo alla Società.

In particolare, sono attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 le seguenti famiglie di reato e le fattispecie sottoindicate:

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023] e Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001, successivamente modificato dall'art. 1, comma 77, lettera a) della L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 e dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48, successivamente modificato dal D. Lgs. 21 settembre 2019, n. 105 e dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 2 c. 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94, successivamente modificato dalla L. 27 maggio 2015, n.69 e dalla L. 11 dicembre 2016, n. 236)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D. L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

F) Frode in commercio di prodotti agroalimentari (art. 25-bis.2)

- **Art. 517 quater Contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari**
- **Art. 517 quater.1 Agropirateria**
- **Art. 517 sexies Frode nel commercio di alimenti**
- **Art. 517 septies Commercio di alimenti con segni mendaci**

G) Delitti contro la salute pubblica (art. 25-bis.3)

- **Art. 439 c.p. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari**
- **Art. 440 bis c.p. Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi**
- **Art. 440 ter c.p. Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi**
- **Art. 440 quater c.p. Diffusione di informazioni commerciali pericolose**
- **Art. 445 bis c.p. Disastro sanitario**
- **Delitti previsti ex art. 5, commi 1 e 2, L. 283/1962 Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande**
- **Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari**

H) Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dagli artt. 31 c. 2 e 39 c. 5 della L. 28 dicembre 2005, n.

262 e dall'art. 1, comma 77, lettera b) della L. 6 novembre 2012, n. 190, nonché dall'art. 12 della L. 27 maggio 2015, n. 69 e dal 15 marzo 2017, n. 38)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D. Lgs. n. 19/2023]

I) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)¹
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [Titolo I, Libro II del codice penale] (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)

¹ Articolo introdotto dal D. Lgs. 21/2018.

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L.n. 342/1976)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art.2, L.n. 342/1976)
- Sanzioni (art.3, L.n. 422/1989)
- Pentimento operoso (art. 5, D. Lgs.n. 625/1979)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [Titolo I, Libro II del Codice Penale]
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 del D.L. 625/1979, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15)
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999.

J) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

K) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 c. 1 lett. a) e b) della Legge 6 febbraio 2006 n. 38, nonché dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39) e dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

L) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 dell L. 18 aprile 2005, n. 62)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008 e modificato dalla L. n.3/2018)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

N) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dall'art. 63 c. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a) e b) della L. 15 dicembre 2014, n. 186)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001)²

- Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640 ter c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente modificato dalla L. 3 agosto 2009, n. 166 e, ad ultimo, dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies, 174 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633)

Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001, inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

R) Reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a) della L. 22 maggio 2015, n. 68)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

² Articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021.

- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A dell'art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C dell'art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Norme in materia ambientale (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)³;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

S) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 209, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

T) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dalla Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017")

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis, co. 3, c.p.)

U) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, aggiunto con la L.3 maggio 2019, n. 39)

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

³ Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

V) Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, aggiunto dal D. Lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 comma D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)⁴
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)⁵
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)⁶
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

W) Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

X) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)⁷

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

⁴ Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020.

⁵ Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020.

⁶ Articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020.

⁷ Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022.

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Y) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/2001)⁸

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Z) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

AA) Reato transnazionale (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

commissione sotto forma di reato transnazionale⁹ dei seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Si ritiene, tuttavia, che le condotte previste nelle famiglie di reato di cui alle parti speciali contrassegnate dalle lettere D - E - H - I - J - M - P - Q - R - S - U - V - W - X non siano neppure astrattamente ipotizzabili nell'ambito delle attività condotte dalla Società. Pertanto, per le predette famiglie di reato non è stata predisposta alcuna Parte Speciale.

⁸ Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

⁹ Reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, allorquando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, o ancora sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2.2 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti della responsabilità amministrativa.

Istituita la responsabilità amministrativa da reato degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non è responsabile nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.3 Modello di Organizzazione e Gestione

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un modello di Organizzazione e Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.

La Società ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (outsourcer, fornitori, consulenti, soci, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali e di comportamento cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231 e successive integrazioni. In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e le conseguenti procedure.

Tali attività consentono di:

- sviluppare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Sarda Factoring nelle aree di "attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni normative, in sanzioni sul piano disciplinare e, qualora tale violazione si configurasse come illecito ai sensi del D. Lgs. 231/01, in sanzioni sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Sarda Factoring;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Sarda Factoring in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Sarda Factoring si attiene nell'espletamento della sua attività;
- intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio".

2.4 Principi Informatori del Modello

Il modello di Organizzazione e Gestione costruito dalla Società si fonda su:

- a) un Codice di Comportamento ed un Codice Etico, che fissano le linee di comportamento generali;
- b) una struttura organizzativa, che mira a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni o in alternativa, controlli compensativi) e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) individuazione e documentazione dei potenziali rischi, e adozione di strumenti per mitigarli (risk management);
- d) utilizzo di procedure aziendali formalizzate tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori “sensibili”;
- e) articolazione di un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- f) attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, partner, ecc.);
- g) applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- h) attribuzione ad un Organismo di specifici compiti di Vigilanza sull’efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.5 Finalità del modello

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l’art. 6 del Decreto stabilisce che l’ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello”), ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3 ASPETTI GENERALI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

3.1 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo societario, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso e di tante Parte Speciali quante sono le famiglie di reato considerate rilevanti per la Società che descrivono le rispettive fattispecie incriminatrici, le specifiche attività aziendali della Società che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

Nel corso dell'analisi preliminare si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dalla Società che presentino particolari profili di rischio (c.d. attività sensibili).

Sulla base di quanto emerso dall'analisi preliminare, è stata predisposta la documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di *risk assessment*.

I risultati dell'analisi preliminare e del *risk assessment* sono raccolti in appositi documenti (c.d. "I risultati del workshop operativo di analisi preliminare per la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01" e c.d. "I risultati della fase di *risk assessment*"), disponibili per la consultazione presso gli archivi della Società.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di commissione di reati relativo alle attività sensibili considerate nel corso del *risk assessment*, si è scelto di impiegare strumenti differenti a seconda dell'intensità del rischio rilevata.

In particolare, nel caso in cui le attività sensibili associate ad una famiglia di reati presentino profili di rischio medi e/o alti, la prevenzione dei reati appartenenti a tale famiglia viene garantita mediante appositi protocolli di controllo inseriti all'interno di una specifica Parte Speciale insieme ad appositi principi generali di comportamento, oltre che attraverso i principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico.¹⁰

Nel caso in cui, invece, le attività sensibili connesse ad una famiglia di reati presentino profili di rischio bassi, ai fini di prevenzione della commissione dei reati appartenenti alla famiglia in esame si ritiene che sia sufficiente garantire il rispetto dei principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico e dei principi generali di comportamento, previsti all'interno della Parte Speciale dedicata.

In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle famiglie contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 fosse astrattamente ipotizzabile in relazione

¹⁰ Le attività sensibili la cui valutazione è a rischio "Media", con valore 5 (ovvero con valutazione 1-5 ovvero 5-1), con valore 6 (ovvero con valutazione 2-3 ovvero 3-2) e con valore 8 (ovvero con valutazione 2-4 ovvero 4-2) saranno prevalentemente gestite, in termini di prevenzione dei reati presupposto, con utilizzo dei principi fondamentali di controllo relativi alla tracciabilità delle azioni e alla separazione delle funzioni e alla documentazione dei controlli. Le attività sensibili la cui valutazione è a rischio "Media", con valore 9 (ovvero con valutazione 3-3), con valore 10 (ovvero con valutazione 2-5 ovvero 5-2) e con valore 12 (ovvero con valutazione 3-4 ovvero 4-3), e le attività sensibili la cui valutazione è a rischio "Alta" saranno gestite, in termini di prevenzione dei reati presupposto, con protocolli di controllo in senso stretto corredati, se necessario, da adeguati flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

all'attività svolta dalla Società, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, oltre ai principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico.

La tabella sottostante, compilata alla luce delle attività di *risk assessment* offre un prospetto della rilevanza, in relazione all'attività svolta dalla Società, delle famiglie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e degli strumenti scelti per la gestione dei profili di rischio ad esse connessi.

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
A	Reati contro la Pubblica Amministrazione	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale A
B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale B
C	Delitti di criminalità organizzata	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale C
D	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Non Rilevante	Nessuno
E	Delitti contro l'industria e il commercio	Non Rilevante	Nessuno
F	Frode in commercio di prodotti agroalimentari	Non Rilevante	Nessuno
G	Delitti contro la salute pubblica	Non Rilevante	Nessuno
H	Reati societari	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale F
I	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale I
J	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Non Rilevante	Nessuno
K	Delitti contro la personalità individuale	Non Rilevante	Nessuno
L	Reati di abuso di mercato	Non Rilevante	Nessuno
M	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale M
N	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale N

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
O	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale O
P	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale P
Q	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale Q
R	Reati ambientali	Non rilevante	Nessuno
S	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale S
T	Reati di Razzismo e xenofobia	Non Rilevante	Nessuno
U	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Non Rilevante	Nessuno
V	Reati tributari	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale V
W	Reati di contrabbando	Non Rilevante	Nessuno
X	Delitti contro il patrimonio culturale	Non Rilevante	Nessuno
Y	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Non Rilevante	Nessuno
Z	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)	Non Rilevante	Nessuno
AA	Reati transnazionali	Non Rilevante	Nessuno

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di governo societario e dal sistema di controllo interno in essere in azienda.

A titolo esemplificativo, gli strumenti specifici già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, sono i seguenti:

- il Codice Etico;
- i Protocolli;

- le Procedure.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per i singoli strumenti, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

3.2 Gestione del documento

L'aggiornamento del Modello è approvato, da ultimo, in data dal Consiglio di Amministrazione della Sarda Factoring, su proposta del Presidente.

L'adeguamento alle prescrizioni contenute nel presente documento avviene ogni qual volta modifiche all'interno della organizzazione societaria o nella normativa di riferimento ne rendano necessario l'aggiornamento.

Ogni eventuale modifica al presente documento abbisogna di una formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo placet dell'Organismo di Vigilanza.

3.3 Destinatari del documento

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Sarda Factoring S.p.A. e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono, altresì, essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Modello i seguenti soggetti esterni e segnatamente:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e gli eventuali partner;

nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4 ISTRUZIONI PER LE ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 231/01

4.1 Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione in Sarda Factoring

La Sarda Factoring ha deciso di adottare un Modello di Organizzazione e Gestione valido ai sensi ed ai fini di cui al D. Lgs 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Tale Modello deve essere strutturato su basi organizzative e metodologiche in coerenza con le indicazioni trasmesse dal D. Lgs 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2 Attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione nella Sarda Factoring

Al fine di garantire la corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione, Sarda Factoring S.p.A.:

- Nomina, contestualmente all'approvazione dello stesso, l'Organismo di Vigilanza;
- Per il tramite del Consiglio di Amministrazione, definisce gli elementi costitutivi da attivare per assicurare la gestione coordinata ed uniforme dei rischi compresi nel perimetro del D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni.

4.2.1 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, l'articolo 6, primo comma, alla lettera b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo¹¹”*.

Inoltre, sebbene non esista un riferimento legislativo espresso, con riferimento all'azione dei sottoposti *all'altrui direzione*, ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.2.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, per poter svolgere in modo efficace i propri compiti l'Organismo di controllo deve essere dotato dei seguenti requisiti:

¹¹ La Relazione illustrativa del D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: *“L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”*.

➤ **Autonomia:**

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

➤ **Indipendenza:**

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

➤ **Professionalità:**

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace e affidabile.

Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile e organizzativa.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

➤ **Continuità d'azione:**

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

Applicando tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di Organismo di Vigilanza ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al medesimo, la Società ha optato per un Organismo a composizione collegiale, composto da tre membri esterni alla Società. L'Organismo resta in carica per tre esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere rinominato interamente o parzialmente nella medesima composizione.

4.2.3 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale della Società e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo in

composizione collegiale rappresentato da soggetti esterni, in grado di garantire il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza non essendo coinvolti nell'esecuzione delle attività sensibili; l'Organismo di Vigilanza è, pertanto, collocato in posizione di *staff* rispetto all'Organo Amministrativo.

La professionalità dei soggetti individuati a svolgere il ruolo di Organismo di Vigilanza è garantita dalla valutazione dei requisiti professionali e la continuità di azione è assicurata dalla previsione di sessioni di verifica periodiche che possono essere, altresì, condotte da ausiliari o consulenti all'uopo incaricati.

I compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo a carico del soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto, di riferire all'Organismo di Vigilanza della Società. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica per un periodo di tre anni dalla data della nomina.

4.2.4 Le Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/01 ed in particolare svolge:

➤ **Attività di vigilanza e controllo:**

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree di attività valutate come *sensibili*, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.
- effettuare, anche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno all'uopo incaricato, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

➤ **Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico:**

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

➤ **Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello:**

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte al Consiglio di Amministrazione, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- significative modificazioni del sistema di deleghe e procure della Società che comportino profili di incompatibilità con l'assetto organizzativo delineato all'interno del Modello organizzativo;
- modifiche normative, *in primis* a seguito di integrazione legislativa del *numerus clausus* dei reati presupposti.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

➤ **Reporting nei confronti degli organi societari:**

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione; allo stesso modo è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei soci;
- su base quantomeno annuale, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, ivi incluse quelle di monitoraggio sulla adeguata diffusione del contenuto del Modello. Nella sede dell'incontro quantomeno annuale è presentata un'apposita relazione riepilogativa degli esiti delle verifiche compiute nel periodo di riferimento, rispetto alle quali l'Organismo di Vigilanza fornisce adeguato rendiconto circa gli utilizzi del budget assegnato e formula, per l'approvazione, le richieste delle risorse necessarie per adempiere al proprio ruolo nel periodo successivo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la medesima relazione riepilogativa che, come già esplicitato precedentemente, deve essere inviata su base quantomeno annuale anche al Consiglio d'Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

➤ **Attività di gestione del flusso informativo:**

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica odv@Sarda Factoring.it

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano ogni informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette *segnalazioni*) ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni eventualmente erogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;

- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o sottoposti *ad altrui direzione* di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di eventuali partner e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette *sensibili* per conto o nell'interesse della Società.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche e interventi di maggiore dettaglio.

4.2.5 *I poteri dell'Organismo di Vigilanza*

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;

- può, se ritenuto necessario, avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo o della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale.

4.2.6 Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso quantomeno su base semestrale, nonché di motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

4.3 Whistleblowing

Sarda Factoring, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema volto a gestire le segnalazioni di whistleblowing, recependo, dapprima le modifiche normative intervenute nel 2017 e successivamente quelle del 2023, con il D. Lgs. n. 24/2023, che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, la Società ha attivato gli opportuni canali di segnalazione interna volti a consentire, alle persone specificamente individuate dall'art. 3, comma 3 del così detto "Decreto whistleblowing", l'effettuazione di segnalazioni di violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di Sarda Factoring.

Le violazioni, commesse o non ancora commesse, che possono essere segnalate ai sensi dell'art.1 del Decreto whistleblowing sono le *"violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato"*.

Costituiscono oggetto di segnalazione per la Società, in particolare, i comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato indicati dal D. Lgs. n. 24/2023, all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché condotte volte ad occultare le violazioni inerenti, tra l'altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231 (non rientranti nelle precedenti categorie di violazioni delle disposizioni nazionali ed europee indicate nel Decreto whistleblowing).

Possono effettuare segnalazione tutti coloro che operano nel "contesto lavorativo" di Sarda Factoring, sia interni: quali lavoratori subordinati, volontari o tirocinanti, anche se non retribuiti, nonché azionisti (soci persone fisiche), membri degli organi di amministrazione e controllo anche in assenza di una regolare investitura, etc.); sia esterni che intrattengono con la Società rapporti di affari (es.: fornitori, ma anche liberi professionisti o lavoratori autonomi), che forniscono beni o servizi per Sarda Factoring.

Le diverse modalità di segnalazione sono specificatamente dettagliate nella procedura all'uopo predisposta.

La Società agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto whistleblowing, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del whistleblower e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione.

La Società garantisce al segnalante le tutele contro le ritorsioni così come previsto dal Decreto whistleblowing, qualora lo stesso abbia segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere.

Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 è nullo ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto.

Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. n. 24/2023, il Sistema disciplinare adottato dalla Società prevede, tra l'altro, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite, così come descritti al paragrafo 4.4.8...

4.4 Articolazione del Modello di Organizzazione e Gestione nella Sarda Factoring

Le componenti del Modello di Organizzazione e Gestione sono:

- ☐ Codice Etico;
- ☐ Codice di Comportamento;
- ☐ Parte generale;
- ☐ Parti speciali suddivise per famiglie di reato rilevanti;
- ☐ Regolamento Organismo di Vigilanza;
- ☐ Sistema disciplinare;

Sono inoltre documenti ulteriori e correlati al Modello

- ☐ Regolamento aziendale e struttura organizzativa;
- ☐ Sistema dei poteri e delle deleghe;
- ☐ Regolamenti Interni e procedure.

Nel seguito si esaminano i diversi documenti, indicando gli elementi minimali che devono essere presenti nelle scelte organizzative e normative.

4.4.1 Codice di Comportamento

Il Consiglio di Amministrazione della Sarda Factoring ha adottato con delibera del 2 marzo 2020 il Codice di Comportamento aziendale assicurandone la conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Codice di Comportamento detta regole generali sul servizio di factoring ed eventuale attività finanziaria connessa e, quindi, la fornitura di servizi di incasso e pagamento, secondo le linee guida dell'ABI, ed è il punto di riferimento per tutti i comportamenti che gli intermediari finanziari e i loro collaboratori devono adottare nei confronti della clientela.

Il Codice di Comportamento della Società costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione.

4.4.2 Codice etico

Il Consiglio di Amministrazione della Sarda Factoring ha adottato con delibera del 2 marzo 2020 il Codice Etico aziendale che proclama i principi valoriali e la policy aziendale di Sarda Factoring spa, nonché le regole deontologiche e comportamentali cui sono soggetti coloro i quali operano in/per essa.

4.4.3 Parte generale

Il Modello si compone della presente Parte Generale che descrive il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.

4.4.4 Parti speciali suddivise per famiglie di reato

Le singole parti speciali sono suddivise per famiglia di reato e descrivono le rispettive fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali della Società che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

4.4.5 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha adottato un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, nonché per una chiara definizione delle proprie competenze, prerogative, funzioni e responsabilità, nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001.

4.4.6 Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti

articoli 6 e 7) costituisce *condicio sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso¹².

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte da Sarda Factoring S.p.A. in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe¹³.

In ogni caso, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere l'esito di un giudizio penale eventualmente instauratosi, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso¹⁴.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Sarda Factoring ha provveduto, mediante apposita delibera del 2 marzo 2020, all'adozione del Sistema Disciplinare, volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello. L'adozione di uno specifico sistema disciplinare è richiesta dalla norma, e costituisce elemento di garanzia circa l'efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione.

4.4.7 Regolamento aziendale e Struttura organizzativa

Il Regolamento aziendale e la Struttura organizzativa della Società costituiscono parte integrante e sostanziale del modello di Organizzazione e Gestione della Società (vedasi allegato documento).

4.4.8 Sistema delle deleghe e dei poteri

Il Sistema delle deleghe e dei poteri della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è riportato nel Regolamento Aziendale deliberato dal CdA nella riunione del del 29 aprile 2019. A tutti i poteri attribuiti mediante delega corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'Organigramma della società.

¹² Si precisa che secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, i lavoratori responsabili di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni contenute nella Legge 30 novembre 2017 n. 179 (c.d. Legge sul whistleblowing), tenuto conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, sono soggetti alle sanzioni ivi previste.

¹³ *"L'inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi."* Linee Guida Confindustria, 2014, pag. 50.

¹⁴ Si vedano le Linee Guida Confindustria, cap. 4, pag. 50.

5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società deve dare piena pubblicità al Modello adottato, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per adempiere correttamente le proprie mansioni: a tal fine può essere utilizzato il normale sistema delle comunicazioni interne, delle circolari e dei manuali operativi.

Attraverso l'informazione si intende consentire ai destinatari della stessa di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle.

Il Codice di Comportamento ed il Codice Etico, oltre ad essere portati a conoscenza dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, devono essere diffusi in modo tale da renderli fruibili al Mercato stesso; essi, infatti, rappresentano un veicolo con cui presentare la società, le sue regole ed i principi etici cui essa si ispira.

Ai fini dell'attuazione del modello, la Società organizza la formazione del personale in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e insieme provvederanno a curare la diffusione del modello.

La Società assicurerà il rinnovo periodico della formazione a tutto il personale e comunque prevedendo la stessa ogni qual volta siano introdotte novità normative di rilievo e/o venga modificato il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società.

5.1 Personale dirigente con poteri di rappresentanza e personale sottoposto

La formazione del personale dirigente fornito di poteri di rappresentanza della società e dei sottoposti deve avvenire sulla base di corsi di formazione e di aggiornamento diversamente organizzati e modulati, tenuti con modalità che possano garantire la loro partecipazione personale e l'acquisizione del know-how somministrato

5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

i soggetti esterni alla Società (agenti, procacciatori di affari, fornitori, consulenti, partner, ecc.) dovranno essere opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società del Modello di Organizzazione e Gestione includente il Codice di Comportamento e il Codice Etico. A tal fine la Società comunicherà a tutti i fornitori l'esistenza di un indirizzo internet ([www. Sarda Factoring.it](http://www.SardaFactoring.it)) nel quale è possibile visionare un estratto del modello ed il Codice di Comportamento e del Codice Etico.

Verrà inoltre, chiesto loro il formale impegno al rispetto delle disposizioni contenute nei suddetti documenti.

6 COMUNICAZIONI AL MERCATO

Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità con le quali viene data comunicazione ai Soci e al Mercato dell'avvenuta adozione del "Modello Organizzativo 231/01".